



Delibera della Giunta Regionale n. 686 del 04/12/2015

Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie,Umane e Strumentali

Direzione Generale 14 - Direzione Generale per le Risorse Umane

U.O.D. 6 - UOD Pianificaz del pers.Dotaz organ Monitor attuaz performance organizzativ

Oggetto dell'Atto:

ARTT. N. 3 E 4 REGOLAMENTO 12/2011 - MODIFICHE.

Atti tutti
ri...esse che seguono, costituenti istrutto...a...regge, nonché
dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente

PREMESSO

- a. che il Regolamento 15.12.2011, n. 12, pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011, disciplina l'“*Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania*” in attuazione dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 6.8.2010, n. 8;
- b. che il suddetto Regolamento n. 12/2011 ha istituito, tra l'altro, all'art. 4, gli Organismi Indipendenti di valutazione (di seguito OIV) della Giunta regionale e degli enti e le aziende del servizio sanitario regionale;
- c. che, in particolare:
 - c.1 il comma 1 del citato art. 4 attribuisce all'OIV della Giunta Regionale:
 - a) la proposta alla Giunta regionale del sistema di misurazione e valutazione della performance;
 - b) l'elaborazione e la diffusione delle linee guida per l'attuazione degli strumenti per la qualità dei servizi;
 - c) la misurazione e la valutazione delle prestazioni di ciascuna unità organizzativa e la promozione delle buone pratiche;
 - d) la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice;
 - e) il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni;
 - f) la presentazione alla Giunta Regionale di una proposta metodologica e di valutazione per l'anno successivo;
 - c.2 il comma 2 prevede che “l'OIV è composto da un collegio di cinque esperti, di cui uno con funzioni di coordinatore, nominati, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, per tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta”;
 - c.3 il comma 4 prevede che “la Giunta regionale nomina, con le medesime modalità e le medesime funzioni previste dai commi 1 e 2, un Organismo indipendente di valutazione per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale, composto da cinque esperti del settore”;
- d. che, il citato Regolamento all'art. 3 comma 1 lettera b), prevede che la Giunta Regionale: “adotta, su proposta dell' OIV di cui all'art. 4, il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, in raccordo con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio”;

PREMESSO ALTRESI'

- a. che, con DGR n. 158/2013, così come modificata con delibera di Giunta Regionale n. 522/2013, è stato istituito, in attuazione del suddetto art. 4, l' OIV della Regione Campania;
- b. che, con DGRC n. 91/2014, venivano apportate modifiche alla menzionata DGRC n. 158/2013 e approvato lo schema di avviso pubblico per la “Manifestazione di interesse alla nomina a componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance, OIV, della Giunta Regionale e degli Enti strumentali della Regione Campania”;
- c. che, con DGR n. 120 del 28/03/2015 la Giunta Regionale prendeva atto dell'attività svolta dalla Commissione istituita in attuazione di quanto previsto dalla DGRC n.91/2014 e designava i cinque componenti dell'OIV, rinviando la nomina a successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale;
- d. che il relativo procedimento di nomina dei componenti dell'OIV non risulta, allo stato, concluso;

RILEVATO

- a. che nota prot. n. 0696625 del 16.10.2015 la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il tramite del Dipartimento della funzione pubblica ha evidenziato, tra le altre indicazioni:
 - a.1) che, a mente dell'art. 14 comma 7, del d.lgs. n. 150/2009, “l'OIV è costituito da un organo monocratico, ovvero collegiale composto di tre componenti”;

- a.2) che l'ANAC, anche in risposta alle FAQ in materia di OIV ha chiarito che "una Regione, recepito nel proprio ordinamento i principi contenuti nel d.lgs. n. 150 del 2009, è tenuta ad attenersi alla disciplina adottata e, qualora per la costituzione dell'OIV tale normativa regionale preveda la richiesta di parere all'autorità la Regione è ritenuta a rispettare detta previsione";
- b. che l'ANAC ha, altresì, chiarito che "le Regioni, gli Enti locali e i rispettivi enti, nonché le amministrazioni del servizio sanitario nazionale, stante il mancato rinvio dell'art. 16, co. 2, del d.lgs. n.150 del 2009 all'art.14 dello stesso decreto, hanno facoltà, e non l'obbligo, di costituire l'OIV, in quanto nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d.lgs. n. 150/2009 indicate nel citato art. 16. Qualora però procedano alla nomina dell'OIV, devono individuarne i componenti in conformità all'art. 14 e tenendo conto dei requisiti previsti dalla delibera n. 4 del 2010, come integrata dalle delibere n. 107 del 2010, n. 27 del 2012, n. 12 del 2013, e, per le nomine successive alla delibera n. 23 del 2012, chiedere il parere preventivo alla Commissione";
- c. che con nota prot n.1107/SP del 4 dicembre 2015 l'Assessore alle Risorse Umane ha rappresentato l'esigenza di ricondurre le previsioni del Regolamento n. 12/2011 al citato D.Lgs. n. 150/2009, con conseguente annullamento di tutti gli atti adottati in attuazione delle vigenti disposizioni regolamentari non coerenti alla disciplina statale in materia;

CONSIDERATO

- a. che l'art. 14 comma 7 del d.lgs. 150/2009 prevede che "l' Organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da tre componenti dotati dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'art. 13 comma 6, lettera g), e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati alla Commissione di cui all'art. 13";
- b. che il medesimo art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2009 al comma 4 attribuisce all'Organismo indipendente di valutazione della *performance* i compiti di seguito elencati:
- "a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
 - b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei Conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'art.13;
 - c) valida la Relazione sulla performance di cui all'art. 10 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
 - d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionale, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - e) propone, sulla base del sistema di cui all'art. 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
 - f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'art. 13;
 - g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;
 - h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità";

RAVVISATO

- a. che si rende necessario, in ottemperanza alle indicazioni pervenute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, modificare l'art. 4 del Regolamento n. 12/2011, al fine di ricondurre le relative disposizioni alle previsioni legislative nazionali, peraltro maggiormente ispirate al principio del contenimento dei costi;
- b. che si rende, altresì, necessario di conseguenza, disporre l'annullamento delle DD.G.R.C. n. 158/2013, della n. 91 del 2014 e della n. 120/2015 e di tutti gli atti ad essi consequenziali per

RITENUTO

- a. pertanto, di modificare in parte qua gli artt. 3 e 4 del Regolamento n. 12 del 2011 e di annullare le DD.G.R.C. n. 158 del 2013, n. 91/2014 e n. 120/2015 e gli atti ad esse conseguenti;

VISTI

- a. il d.lgs. n. 150/2009;
b. il Regolamento 15.12.2011, n. 12;
c. la D.G.R.C n. 191 del 12/04/2012 e s.m.e i.;
d. la D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012 e s.m.e i.;
e. la DGRC n. 158/2013;
f. la DGRC n. 91/2014;
g. la D.G.R.C. n. 120/2015;
h. la nota dell'Assessore alle Risorse Umane prot. n. 1107/SP del 04/12/2015;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per le motivazione e considerazioni svolte in premessa che si intendono di seguito integralmente richiamate:

1. di modificare il Regolamento n. 12/2011 nel modo qui di seguito indicato:

a) di riformulare il testo dell'art. 4 comma 2 del Regolamento n. 12/2011 nei termini seguenti: "L'Organismo indipendente di valutazione della Giunta Regionale è composto dal un collegio di tre esperti, di cui uno con funzioni di coordinatore, nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, per tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta";

b) di riformulare il testo dell'art. 4 comma 4 del Regolamento n. 12/2011 nei termini seguenti: "la Giunta regionale nomina, con le medesime modalità e le medesime funzioni previste dai commi 1 e 2, un Organismo indipendente di valutazione per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale, composto da tre esperti del settore";

c) di riformulare il testo dell'art. 3 comma 1 lett. b) del Regolamento n. 12/2011 nei termini seguenti: "adotta il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, in raccordo con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio e validato dall'Organismo indipendente di valutazione (OIV)";

d) di riformulare l'art. 4 comma 1 del Regolamento n. 12 del 2011 nei termini seguenti: "È istituito l'Organismo Indipendente di Valutazione della Giunta regionale, dotato di autonomia funzionale, cui compete:

- a) la proposta alla Giunta regionale del sistema di misurazione e valutazione della performance;
- b) l'elaborazione e la diffusione delle linee guida per l'attuazione degli strumenti per la qualità dei servizi;
- c) la misurazione e la valutazione delle prestazioni di ciascuna unità organizzativa e la promozione delle buone pratiche;
- d) la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice;
- e) il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- f) la presentazione alla Giunta regionale di una relazione annuale dettagliata sullo stato dell'arte, con l'indicazione di una proposta metodologica e di valutazione per l'anno successivo;
- g) la comunicazione tempestiva circa le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13;

- g) la responsabilità della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli
strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13 della d.lgs. n. 150/2009;
h) la promozione e l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e
all'integrità relativa alla misurazione, valutazione e trasparenza della performance;
i) la verifica dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità.”;

2. di annullare, per l'effetto, le DD.G.R.C. n. 158/2013, n. 91/2014 e n. 120/2015 e gli atti ad esse conseguenti;
3. di inviare la presente deliberazione al Consiglio regionale per gli adempimenti di cui all'art. 2 comma 1 della L.R. 6 agosto 2010, n. 8;
4. di trasmettere il presente atto ai componenti della Giunta regionale, ai Capi Dipartimento, al Capo di Gabinetto del Presidente, a tutti i Direttori Generali e ai Responsabili degli Uffici Speciali, alla U.O.D. 55.14.06 per quanto di specifica competenza e al BURC per la pubblicazione.